

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2055/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali ..... 1

Regolamento (CE) n. 2056/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 3

Regolamento (CE) n. 2057/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 5

\* **Regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10..... 7**

\* **Regolamento (CE) n. 2059/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, che differisce, per quanto riguarda la Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ..... 11**

Regolamento (CE) n. 2060/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 12

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

96/618/CE:

\* **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal..... 14**

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

96/619/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1996, recante modifica della decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova<sup>(1)</sup> ..... 18**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2055/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 ottobre 1996**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(4)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	13,00
1001 90 99 000	13,00
1002 00 00 000	31,00
1003 00 90 000	31,00
1004 00 00 400	31,00
1005 90 00 000	38,00
1006 20 92 000	210,00
1006 20 94 000	210,00
1006 30 42 000	263,00
1006 30 44 000	263,00
1006 30 92 100	263,00
1006 30 92 900	263,00
1006 30 94 100	263,00
1006 30 94 900	263,00
1006 30 96 100	263,00
1006 30 96 900	263,00
1006 30 98 100	263,00
1006 30 98 900	263,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	38,00
1101 00 15 100	17,00
1101 00 15 130	17,00
1102 20 10 200	52,85
1102 20 10 400	45,30
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	45,59
1103 11 10 200	17,00
1103 11 90 200	17,00
1103 13 10 100	67,95
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	55,92
1104 21 50 100	60,78

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2056/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1996

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento né al regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione<sup>(1)</sup>:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,  
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,  
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,  
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(3)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	37,75
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	18,39

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2057/96 DELLA COMMISSIONE****del 28 ottobre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95<sup>(5)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(7)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.<sup>(5)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup>	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup>
1102 20 10 200 <sup>(2)</sup>	52,85	1104 23 10 100	56,63
1102 20 10 400 <sup>(2)</sup>	45,30	1104 23 10 300	43,41
1102 20 90 200 <sup>(2)</sup>	45,30	1104 29 11 000	6,51
1102 90 10 100	45,59	1104 29 51 000	6,38
1102 90 10 900	31,00	1104 29 55 000	6,38
1102 90 30 100	50,33	1104 30 10 000	1,60
1103 12 00 100	50,33	1104 30 90 000	9,44
1103 13 10 100 <sup>(2)</sup>	67,95	1107 10 11 000	11,36
1103 13 10 300 <sup>(2)</sup>	52,85	1107 10 91 000	54,09
1103 13 10 500 <sup>(2)</sup>	45,30	1108 11 00 200	12,76
1103 13 90 100 <sup>(2)</sup>	45,30	1108 11 00 300	12,76
1103 19 10 000	31,12	1108 12 00 200	60,40
1103 19 30 100	47,10	1108 12 00 300	60,40
1103 21 00 000	6,51	1108 13 00 200	60,40
1103 29 20 000	31,00	1108 13 00 300	60,40
1104 11 90 100	45,59	1108 19 10 200	70,22
1104 12 90 100	55,92	1108 19 10 300	70,22
1104 12 90 300	44,74	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	6,51	1702 30 51 000 <sup>(3)</sup>	62,51
1104 19 50 110	60,40	1702 30 59 000 <sup>(3)</sup>	47,86
1104 19 50 130	49,08	1702 30 91 000	62,51
1104 21 10 100	45,59	1702 30 99 000	47,86
1104 21 30 100	45,59	1702 40 90 000	47,86
1104 21 50 100	60,78	1702 90 50 100	62,51
1104 21 50 300	48,62	1702 90 50 900	47,86
1104 22 20 100	44,74	1702 90 75 000	65,50
1104 22 30 100	47,53	1702 90 79 000	45,46
		2106 90 55 000	47,86

<sup>(1)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

<sup>(2)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.



## REGOLAMENTO (CE) N. 2058/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1996

concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che tra le suddette concessioni figura un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di rotture di riso a dazio nullo del codice NC 1006 40 00 che possono essere importate annualmente per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10;

considerando che, ai fini della buona gestione amministrativa del succitato regime, devono essere adottate modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per garantire che le rotture di riso importate non siano distolte dalle utilizzazioni previste; che occorre a tal fine subordinare il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali all'impegno dell'importatore all'utilizzazione prevista nonché alla costituzione di una cauzione di importo pari al dazio doganale non riscosso; che, per una gestione regolare del regime, è necessario fissare un termine ragionevole di trasformazione; che la spedizione delle merci implica la compilazione, nello Stato membro di immissione in libera pratica, dell'esemplare di controllo T5, conformemente alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96<sup>(5)</sup>, il quale esemplare è il documento che costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione; che, qualora la trasformazione abbia luogo nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente;

considerando che, sebbene la cauzione sia costituita per garantire l'assolvimento di un'eventuale obbligazione

doganale all'importazione, è opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto concerne lo svincolo di detta cauzione;

considerando che occorre indicare che nel quadro del presente regolamento sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96<sup>(7)</sup>;

considerando che per una gestione efficace del regime occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro del suddetto regime sia stabilita a 25 ECU per tonnellata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Conformemente al disposto del presente regolamento è aperto un contingente tariffario annuale a dazio nullo pari a 1 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 e destinato ad essere utilizzato per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10.

#### Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione si riferisce ad un quantitativo compreso tra 5 tonnellate e 500 tonnellate di rotture di riso.
2. La domanda di titolo d'importazione è corredata da
  - la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
  - una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di aver presentato una sola domanda; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

3. Nella casella 7 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si».

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano,

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10
- Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10
- Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10
- Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- Trinças de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikkevalmisteiden valmistamiseksi
- Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 2058/96]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
- Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]
- Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 2058/96]
- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)
- Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n° 2058/96]

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

— Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

5. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è di 25 ECU/t.

### Articolo 3

1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi, ripartiti per paese d'origine, oggetto di domande di titoli d'importazione nonché il nominativo del richiedente e il suo indirizzo.

2. Il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché non venga raggiunto il quantitativo previsto all'articolo 1.

3. Il giorno in cui i quantitativi richiesti superano il quantitativo previsto all'articolo 1, i servizi della Commissione fissano una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Detti servizi ne danno comunicazione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titolo.

4. Se la riduzione di cui al paragrafo 3 conduce ad uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati, per partite di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

5. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è ridotto proporzionalmente.

6. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax,

a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;

b) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati titoli d'importazione nonché i nominativi e gli indirizzi dei titolari dei titoli annullati;

c) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi ripartiti per paese d'origine ed effettivamente immessi in libera pratica.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

### Articolo 5

1. Il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è subordinato

a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

b) alla costituzione, da parte dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari al dazio doganale per le rotture di riso fissato nella nomenclatura combinata.

2. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica, come luogo di trasformazione, un'impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti. La spedizione delle merci comporta la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 che, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93, serve anche come prova dell'avvenuta trasformazione.

Tuttavia, qualora la trasformazione avvenga nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente.

3. L'esemplare di controllo T 5 reca,

a) nella casella 104, una delle seguenti diciture:

- Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
- Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10
- Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
- Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10
- For production of food preparations of CN code 1901 10
- Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
- Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
- Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
- Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
- Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen
- Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;

b) nella casella 107, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2058/96 — artículo 4
- Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
- Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4
- Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
- Règlement (CE) n° 2058/96 — article 4
- Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4
- Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4
- Regulamento (CE) n° 2058/96 — artigo 4º
- Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla
- Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) viene svincolata dopo che l'importatore abbia fornito, alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova che tutti i quantitativi immessi in libera pratica sono stati trasformati nel prodotto indicato nel titolo d'importazione. Tale trasformazione è supposta avvenuta qualora, entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), il prodotto sia stato fabbricato in uno o più degli stabilimenti appartenenti all'impresa di cui al paragrafo 2 e situati nello Stato membro ivi indicato oppure in uno degli stabilimenti indicati nello stesso succitato paragrafo.

Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il termine succitato, la cauzione da svincolare è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.

5. La prova dell'avvenuta trasformazione è fornita alle competenti autorità entro i sei mesi successivi alla fine del periodo previsto per la trasformazione.

Qualora la prova non venga fornita entro il termine fissato al presente paragrafo, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), eventualmente ridotta della percentuale prevista al paragrafo 4, secondo comma, è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento.

La parte della cauzione non svincolata è incamerata a titolo di dazio.

### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».

2. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2059/96 DELLA COMMISSIONE**

del 28 ottobre 1996

**che differisce, per quanto riguarda la Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,  
considerando che, a norma dell'articolo 167 dell'atto di adesione, la Svezia ha adottato misure allo scopo di posporre al 1° gennaio 1997 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 818/96<sup>(2)</sup>;  
considerando che la situazione economica dell'industria delle uova in Svezia dopo l'adesione, insieme ad altri fattori quali la prevista riforma del sistema svedese di controllo delle derrate alimentari, nonché l'incertezza circa le future norme di igiene e sanitarie, hanno ritardato la transizione dal regime attualmente in vigore in Svezia a quello previsto dal regime comunitario di commercializzazione delle uova; che è quindi necessario autorizzare la Svezia a differire al 1° gennaio 1998 l'applicazione del

regolamento (CEE) n. 1907/90, conformemente all'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le uova prodotte e commercializzate in Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 è differita al 1° gennaio 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2060/96 DELLA COMMISSIONE****del 28 ottobre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	48,3
	999	48,3
0709 90 79	052	88,2
	999	88,2
0805 30 30	052	67,7
	388	69,0
	512	53,8
	524	70,0
	528	59,9
	600	59,8
	999	63,4
0806 10 40	052	87,1
	400	227,2
	999	157,1
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	68,3
	060	62,2
	064	45,9
	400	71,6
	404	83,1
	999	66,2
0808 20 57	052	74,6
	064	84,3
	400	68,3
	999	75,7

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1996

**che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal**

(96/618/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dalla Francia,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che, da informazioni fornite dalla Repubblica del Senegal nel corso di una visita ufficiale di funzionari della Commissione condotta nel 1996, risulta che in questo paese le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti di malattie esotiche della patata; che inoltre la Repubblica del Senegal applica idonee norme sanitarie e di qualità nel settore della pataticoltura;

considerando che la Francia ha dichiarato che l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal si effettuerebbe unicamente per un quantitativo e un periodo limitati;

considerando che la Commissione provvederà affinché la Repubblica del Senegal metta a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare le condizioni fitosanitarie della produzione di patate nel Senegal;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12 dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal.

2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

- a) le patate non sono destinate alla piantagione;
- b) le patate sono state coltivate nella Repubblica del Senegal e ottenute direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri e importati nella Repubblica del Senegal esclusivamente a partire da Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.



- c) le patate hanno subito un trattamento atto ad eliminare la capacità germinativa, tranne per le patate precoci;
- d) le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival (tutte le razze tranne la razza 1, la razza europea comune) e non è stato riscontrato alcun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival né sul luogo di produzione né nelle vicinanze immediate dall'inizio di un periodo adeguato;
- e) — le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith,
- e
- nelle ispezioni effettuate durante il ciclo vegetativo e nelle prove eseguite su campioni di terreno o di vegetale, secondo il caso, sono risultate indenni dai seguenti organismi nocivi: *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis e al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis e al., *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (potato spindle tuber viroid), potato stolbur mycoplasma e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival. I risultati di tali ispezioni e prove sono tenuti a disposizione della Commissione, su sua richiesta;
- f) devono proseguire sistematicamente i controlli periodici delle importazioni di patate nella Repubblica del Senegal e delle patate da semina e da consumo immesse in commercio in tale paese, mediante esami e analisi di campioni rappresentativi effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti per la ricerca di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis e al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis e al., di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (potato spindle tuber viroid);
- g) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;
- h) le patate sono imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;
- i) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;
- j) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica del Senegal conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, segnatamente per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e).
- Il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 96/618/CE»;
- k) le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata situati nel territorio dello Stato membro che fa ricorso alla presente deroga e a tal fine designati da tale Stato membro;
- l) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere da a) a l); questi notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:
- il tipo di materiale,
- il quantitativo,
- la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata;
- m) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;
- n) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiale per la ricerca dello *Pseudomonas solanacearum*, secondo la procedura di quarantena n. 26 per tale organismo nocivo stabilita dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante<sup>(1)</sup> o secondo un'altra procedura riconosciuta conformemente a quanto stabilito all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, ed eventualmente del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, quest'ultima secondo i metodi ufficiali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*; nei casi sospetti, le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza del *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* e dello *Pseudomonas solanacearum*.

(1) Bollettino EPPO-OEPP n. 20, 255-262 (1990).

*Articolo 2*

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1° settembre 1997, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione durante la campagna 1996/1997 e, prima del 1° settembre 1998, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione durante la campagna 1997/1998 nonché, anteriormente a tali date, una relazione tecnica, per ciascuna delle campagne suddette, su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera m); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

*Articolo 3*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica nei periodi compresi tra il 1° dicembre 1996 e il 30 aprile 1997 e tra il 1° dicembre 1997 e il 30 aprile 1998.

2. L'autorizzazione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO***INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA***[ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)]*

1. Autorità che rilascia l'etichetta.
  2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.
  3. Dicitura: «Patate da consumo originarie della Repubblica del Senegal».
  4. Varietà.
  5. Luogo di produzione (indicare il nome dell'organismo fitosanitario regionale pertinente).
  6. Calibro.
  7. Peso netto dichiarato.
  8. Dicitura: «Conformi ai requisiti CE 1996».
  9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Repubblica del Senegal.
  10. Un contrassegno distintivo della partita, ad esempio un codice, un timbro o qualsiasi altra indicazione esterna di agevole lettura.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1996

recante modifica della decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articolo 21 e 26,

considerando che la decisione 95/233/CE della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito elenchi di paesi terzi da cui è in principio autorizzata l'importazione di pollame vivo e uova da cova;

considerando che nuove assicurazioni scritte sono state trasmesse dal Kenia; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che detto paese soddisfa i requisiti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II della decisione 95/233/CE è aggiunta la seguente linea, conformemente all'ordine alfabetico dei codici ISO:

•KE: Kenia•

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76.